

CAMERA DEI DEPUTATI

**CRITERI PER
L'AMMISSIONE
DEL PUBBLICO
ALLA BIBLIOTECA**

*Adottati il 9 maggio 2011,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Regolamento
sull'attività di documentazione e della Biblioteca*



CAMERA DEI DEPUTATI
GIUGNO 2013

REGOLAMENTO DI AMMISSIONE DEL PUBBLICO ALLA BIBLIOTECA

Art. 1

(Apertura al pubblico)

La Biblioteca della Camera dei deputati (di seguito denominata Biblioteca) è aperta al pubblico per le esigenze di informazione, documentazione e ricerca nelle materie cui si riferisce il patrimonio bibliografico da essa posseduto che, secondo quanto previsto dall'articolo 7 del Regolamento sull'attività di documentazione e della Biblioteca, ha carattere di cultura generale con particolare attenzione alle discipline giuridiche, politiche, socio-economiche e storiche.

Art. 2

(Orario)

1. La Biblioteca è aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 19,30, e il sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,30.

2. La Biblioteca resta chiusa durante il mese di agosto. Chiusure parziali possono essere disposte per operazioni di inventario.

Art. 3

(Criteri per il rilascio della tessera di ammissione)

1. Sono ammessi a frequentare la Biblioteca tutti coloro che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e che intendano accedervi per esigenze di informazione, documentazione e ricerca nelle materie di cui all'articolo 1.

2. Per essere ammessi a frequentare la Biblioteca è necessario presentare:

- a) una domanda con l'indicazione dell'oggetto della ricerca che si intende effettuare;
- b) un documento di identità valido.

3. L'autorizzazione per l'ammissione in Biblioteca è data dal Bibliotecario, sulla base dei criteri stabiliti nella presente circolare, mediante rilascio di un'apposita tessera.

4. La tessera di ammissione ha validità di sei mesi ed è rinnovabile.

5. La tessera di ammissione rilasciata all'utente autorizza l'accesso anche alla Biblioteca del Senato della Repubblica.

6. Sono ammessi a frequentare la Biblioteca gli utenti della Biblioteca del Senato della Repubblica.

Art. 4

(Procedure di ingresso)

1. Coloro che sono ammessi a frequentare la Biblioteca ai sensi dell'articolo 3, di seguito definiti utenti, per accedere alla Biblioteca:

- a) depositano all'ingresso la tessera di ammissione e un documento di identità valido;
- b) depositano negli appositi armadietti le borse, i volumi personali non attinenti all'oggetto della ricerca da effettuare indicato ai fini del rilascio della tessera di ammissione, le macchine fotografiche o altri strumenti di riproduzione e ogni altro oggetto non autorizzato;
- c) espongono il badge di riconoscimento rilasciato all'ingresso in modo visibile sulla persona.

2. La Biblioteca non è responsabile degli oggetti o beni personali introdotti nei suoi locali o depositati negli armadietti.

Art. 5
(Servizi offerti)

1. La Biblioteca offre ai propri utenti i seguenti servizi:

- a) accesso ai cataloghi e alla rete Intranet/Internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
- b) accesso alle risorse elettroniche disponibili;
- c) informazioni bibliografiche e assistenza alla ricerca.

2. L'accesso alla rete Intranet/Internet della Camera è consentito esclusivamente per motivi e finalità di studio e di ricerca. E' fatto in ogni caso divieto di utilizzare il collegamento Internet a fini commerciali.

3. Gli utenti non usufruiscono del servizio di prestito.

Art. 6
(Servizio di fotocoproduzione)

1. Nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei criteri stabiliti dal Bibliotecario a tutela della conservazione e dell'integrità del patrimonio, gli utenti possono usufruire del servizio di fotocoproduzione a pagamento del materiale richiesto in lettura.

Art. 7
(Sale di consultazione)

1. Nelle sale di consultazione gli utenti sono tenuti ad osservare il silenzio. Possono accedere direttamente alle opere collocate negli scaffali, lasciando al posto del volume l'apposita scheda compilata. Dopo l'uso gli utenti non devono ricollocare le opere nello scaffale. La ricollocazione viene effettuata dal personale della Biblioteca.

2. La consultazione delle edizioni antiche e dei fondi speciali avviene a richiesta e previa autorizzazione del Bibliotecario.

3. Il collegamento dei computer portatili alla rete elettrica è consentito solo nelle sale di consultazione appositamente attrezzate.

Art. 8
(Distribuzione volumi)

1. I libri collocati nei magazzini possono essere richiesti in lettura nel numero e secondo le modalità stabilite dal Bibliotecario.

2. I volumi presi in lettura possono essere consultati anche presso la Biblioteca del Senato della Repubblica, ad eccezione dei volumi di sala, di quelli antichi e dei periodici.

Art. 9
(Norme di comportamento)

1. All'interno della Biblioteca gli utenti devono avere un abbigliamento e tenere un comportamento consoni al decoro dell'Istituzione.

2. E' vietato:

a) danneggiare in qualsiasi modo il patrimonio, gli arredi e le attrezzature della Biblioteca;

b) fumare;

c) consumare cibi e bevande fuori dai locali espressamente attrezzati;

d) disturbare, in qualunque modo, l'attività di studio;

e) utilizzare i telefoni cellulari al di fuori delle aree espressamente riservate;

f) acquisire immagini della Biblioteca e dei materiali bibliografici senza autorizzazione scritta del Bibliotecario;

g) utilizzare attrezzature riservate al personale;

h) accedere alle aree non autorizzate.

Art. 10
(Sanzioni)

1. Gli utenti che non osservano le disposizioni stabilite dalla presente circolare possono essere esclusi in via temporanea o permanente dalla Biblioteca.

2. Le sanzioni sono adottate dal Bibliotecario, che ne informa tempestivamente il Segretario generale, e sono immediatamente esecutive. Le sanzioni che comportano l'esclusione permanente sono comunicate periodicamente al Comitato di vigilanza sulle attività di documentazione, che le convalida.

3. Delle sanzioni è data immediata notizia all'utente e alla Biblioteca del Senato della Repubblica.

4. Le sanzioni comminate dalla Biblioteca del Senato della Repubblica sono recepite dalla Biblioteca della Camera.

5. Coloro che si rendono colpevoli di sottrazioni o danneggiamenti al patrimonio librario e alle suppellettili della Biblioteca sono deferiti all'autorità giudiziaria.